

Codice A1715A

D.D. 20 aprile 2026, n. 422

Azienda Agri-Turistico-Venatoria (AATV) denominata "Cascina Zucca" (AT) (AL). Revoca della determinazione dirigenziale n. 89 del 31.01.2019 di rinnovo della concessione e della zona di addestramento allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C.



ATTO DD 422/A1715A/2026

DEL 20/04/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Azienda Agri-Turistico-Venatoria (AATV) denominata “Cascina Zucca” (AT) (AL). Revoca della determinazione dirigenziale n. 89 del 31.01.2019 di rinnovo della concessione e della zona di addestramento allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C.

Visto l'articolo 17 della la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”;

visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 8.03.2004 e s.m.i., con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la D.G.R. 28 luglio 2020, n. 18-1757 e s.m.i. avente ad oggetto: “L.R. 5/2018, art. 14. Approvazione dei criteri in ordine all’istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all’interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 65 del 30.03.2004 con la quale si è autorizzata l’istituzione dell’azienda agri-turistico-venatoria “Cascina Zucca” di complessivi ha 173, ubicata nel Comune di Incisa Scapaccino, zona faunistica della Provincia di Asti e nei Comuni di Oviglio, Bergamasco e Masio, zona faunistica della provincia di Alessandria, a favore della società “Azienda Agricola

Zucca” nella persona del legale rappresentante Signora COSSETTI Clementina, fino al 31.01.2010;

vista la determinazione dirigenziale n. 32 del 2.03.2005 con la quale si è istituita una zona per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, all’interno dell’azienda agri-turistico-venatoria “Cascina Zucca”, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna e quaglia, avente una superficie di ha 50.30.00;

vista la determinazione dirigenziale n. 102 del 01.02.2010 con la quale è stata rinnovata la concessione e la zona per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C, dell’azienda agri-turistico-venatoria “Cascina Zucca” di complessivi ha 173, fino al 31.01.2019;

vista la determinazione dirigenziale n. 89 del 31.01.2019 con la quale è stata rinnovata la concessione e la zona per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C, dell’azienda agri-turistico-venatoria “Cascina Zucca” di complessivi ha 173, fino al 31.01.2028.

Preso atto che, a seguito del sopralluogo ispettivo del 12 febbraio 2026, è stato contestato all’azienda il mancato pagamento della tassa di concessione regionale, relativamente ai periodi: 2019-2020-2021-2023-2024-2025 e, di non avere provveduto nei termini previsti dalle disposizioni vigenti a comunicare al Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura il cambio dell’intestazione della concessione, che ai sensi della determinazione dirigenziale n. 89 del 31 gennaio 2019 risulta in capo alla società “Azienda agricola Zucca”.

vista la nota del Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura del 19 febbraio 2026, con la quale si richiedeva al Concessionario entro il termine di trenta giorni, copia dell’avvenuto pagamento delle tasse di concessione relativamente ai periodi: 2019-2020-2021-2023-2024-2025, nonché di provvedere alla verifica dell’intestazione della concessione;

constatato che a tale richiesta, il Concessionario non ha fatto pervenire documentazione attestante il pagamento delle tasse di concessione regionale né di avere provveduto alla verifica dell’intestazione della concessione;

richiamata la nota prot. n. 6482 del 20 marzo 2026 con la quale il Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura comunicava al Concessionario l’avvio di procedimento di sospensione/revoca della Concessione dell’azienda agri-turistico-venatoria denominata “Cascina Zucca” (AL - AT) - per mancanza dei pagamenti relativi alla tassa di concessione regionale e per la violazione dell’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute in merito ai requisiti richiesti per l’intestazione della stessa, alla presenza delle guardie venatorie, alle disdette eventualmente intervenute, nonché alle modifiche faunistiche, ambientali e territoriali.

Considerato che ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 5/2018:

- il pagamento della tassa di concessione regionale è un obbligo giuridico in capo al Concessionario ai sensi dell’articolo 17 della l.r. 5/2018, della DGR n. 15-11925 del 8.03.2004 e s.m.i e dell’atto di Concessione;

- a norma dell’articolo 5 della legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 ”Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali ”*Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate*”.

Ritenuto che il mancato pagamento delle tasse di concessione regionale costituisca una grave

violazione della legge regionale 5/2018 nonché grave inosservanza dell'atto di concessione.

Considerato altresì che al Concessionario, ai sensi della DGR n. 15-11925 del 8.03.2004 e s.m. è fatto obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute in merito ai requisiti richiesti per l'intestazione della stessa, alla presenza delle guardie venatorie, alle disdette eventualmente intervenute, nonché alle modifiche faunistiche, ambientali e territoriali.

Richiamato pertanto l'articolo 28 comma 1 della DGR n. 15-11925 del 8.03.2004 e s.m.i che prevede:

“1. La concessione è revocata con provvedimento del Settore nel caso in cui il concessionario commetta gravi violazioni di legge ovvero gravi inosservanze dell'atto di concessione”.

Considerato che, ai sensi dell'articolo 28 dei criteri di cui alla succitata D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. al concessionario è fatto obbligo di rimuovere le tabelle dell'azienda entro sessanta giorni dalla data del provvedimento regionale e che, in caso di inadempienza, provvederanno gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) AL2 e AT2, competenti per territorio.

Ritenuto pertanto di revocare, per le motivazioni sopracitate, la Concessione all'azienda agri-turistico-venatoria denominata “Cascina Zucca” (AL - AT) e la zona di addestramento allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C e conseguentemente di revocare la determinazione dirigenziale n. 89 del 31.01.2019 con la quale è stata rinnovata la concessione e la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C, dell'azienda agri-turistico-venatoria “Cascina Zucca” di complessivi ha 173, fino al 31.01.2028.

Visti i criteri determinati ai sensi dell'articolo 12 della L. n. 241 del 07.08.1990, con la sopra citata D.G.R. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. (“Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie – AFV - e delle aziende agriturismo-venatorie – AATV);

visto il Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii., recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

vista la D.G.R. n. 3-2182 del 30.01.2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 09.06.2021, convertito in Legge n. 113 del 06.08.2021" ed attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

dato atto che, ai sensi dell'art. 8 della legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dal comma 5 del medesimo articolo.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L. 241/90 " Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.. "Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.";
- D.G.R. 28 luglio 2020, n. 18-1757 e s.m.i. avente ad oggetto: "L.R. 5/2018, art. 14. Approvazione dei criteri in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.";

DETERMINA

- di revocare, per le motivazioni sopracitate, la determinazione dirigenziale n. 89 del 31.01.2019 con la quale è stata rinnovata la concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "Cascina Zucca" e la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C.

Le Province competenti per territorio possono catturare la fauna selvatica all'interno dell'azienda per immetterla nelle zone di protezione di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 10 della legge 157/1992 e s.m.i., o per destinarla al ripopolamento degli A.T.C. o dei C.A. compresi nei loro territori provinciali.

Al concessionario è fatto obbligo di rimuovere le tabelle perimetrali dell'azienda entro sessanta giorni dalla data del provvedimento regionale, in caso di inadempienza, provvede l'A.T.C. AL2 e l'A.T.C. AT2 competenti per territorio, ai sensi dell'art. 28 dell'allegato alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii..

I terreni dell'azienda sono destinati alla caccia programmata o a istituti di protezione istituiti dalla provincia ai sensi della l. 157/1992 e ss.mm.ii.

La presente determinazione verrà notificata al Concessionario, alla Provincia di Alessandria, alla Provincia di Asti, agli A.T.C. competenti per territorio e al Settore Politiche fiscali e Contenzioso amministrativo.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura)

Firmato digitalmente da Alessandra Berto